

Allegato 2 Atto di indirizzo - Regolamento di funzionamento della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino

Articolo 1

1. In attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, alla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino partecipano il Presidente della Regione Siciliana, che la presiede, l'Assessore Regionale per l'energia e i Servizi di Pubblica Utilità, che esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza, l'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità Siciliana, il Dirigente Generale della Protezione Civile.

Per la partecipazione alla Conferenza istituzionale, ad eccezione del Presidente della Regione, non sono ammesse deleghe.

2. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale, dirigente generale del Dipartimento Autorità di Bacino (nel periodo transitorio, il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti).

3. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente può invitare alle sedute, a titolo consultivo, dirigenti e funzionari delle strutture regionali e amministratori e tecnici degli enti locali interessati alle materie all'ordine del giorno.

Articolo 2

1. La Conferenza si riunisce ordinariamente, su proposta del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino dell'ordine del giorno, mediante convocazione scritta del Presidente.

2. Per motivi particolari e/o di urgenza, su propria disposizione o su richiesta motivata di almeno due componenti, il Presidente può convocare sedute straordinarie.

3. La convocazione dovrà avvenire mediante posta elettronica con anticipo di almeno 5 giorni, ridotti a 2 in caso di particolare urgenza.

4. Salvo i casi di particolare urgenza, di cui al precedente comma 3, alla convocazione saranno allegate le proposte di delibera. I relativi elaborati tecnici saranno resi disponibili, entro lo stesso termine, presso la segreteria tecnico operativa.

Articolo 3

1. Le sedute della Conferenza sono valide se tenute con la partecipazione della metà più uno dei componenti.

2. Le decisioni della Conferenza assumono la forma di delibere. Esse sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

3. Ciascuna delibera recherà i nominativi dei componenti della Conferenza presenti e se la decisione sia stata assunta all'unanimità o a maggioranza.

4. Le delibere sono rese esecutive dalla firma del Presidente e del Segretario



IL SEGRETARIO